

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XXII  
n. 26

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori CROSIO, CENTINAIO, ARRIGONI, DIVINA,  
CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, STEFANI, STUCCHI e VOLPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2015

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle presunte violazioni della normativa sul limite delle emissioni di gas inquinanti dei veicoli del gruppo Volkswagen venduti e commercializzati in Italia

ONOREVOLI SENATORI. – La presente proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta nasce dall'esigenza di ricostruire in modo approfondito la vicenda legata allo scandalo Volkswagen delle emissioni inquinanti dei veicoli, al fine di accertare se siano stati adottati dalla casa automobilistica comportamenti illeciti che possano avere ingannato i consumatori in merito alle prestazioni dei veicoli, condizionandone di conseguenza le scelte di acquisto. Sono circa 11 milioni i mezzi coinvolti; è evidente quindi come il caso rischi di coinvolgere un elevato numero di acquirenti italiani, arrecando loro un notevole danno economico. Per tale ragione è necessario fare immediatamente chiarezza sulla natura e sulla portata del fenomeno che si annuncia come una delle più clamorose truffe a danno della buona fede dei consumatori, aggravata dal

noto prestigio del marchio tedesco. Il «caso» Volkswagen rischia di minare l'affidabilità di una delle più grandi aziende automobilistiche del mondo, mettendo in discussione non soltanto la sua solidità industriale ma anche il mito stesso dell'integrità tedesca e del «Made in Germany» in generale. Con il marchio Volkswagen, infatti, viene a cadere anche la reputazione di quella Germania, sempre presa ad esempio di serietà e rigore nei controlli, disorientando addirittura gli stessi cittadini tedeschi. Secondo la stampa, italiana ed estera, già lo scorso mese di luglio il dicastero delle infrastrutture e dei trasporti tedesco, guidato da Alexander Dobrindt, era stato informato, attraverso un'interrogazione parlamentare, degli illeciti compiuti dal gruppo automobilistico a danno dei consumatori e dell'ambiente. Ma niente sembrerebbe sia stato fatto per accertare la veri-

dicità dei fatti. Anche in Italia, lo scorso anno, alcune associazioni dei consumatori avevano denunciato la prassi delle case automobilistiche, tra cui Volkswagen, di fornire al pubblico informazioni fuorvianti sui consumi delle automobili. Alla luce delle suddette considerazioni si è quindi convinti che l'istituzione di una Commissione di inchiesta possa essere lo strumento più idoneo a far chiarezza sulla vicenda, fornendo ai cittadini dati certi sul fenomeno e mettendo in luce le lacune del sistema dei controlli relativi all'omologazione dei veicoli. Con l'articolo 1, si definiscono i compiti della Commissione. La stessa, in particolare, deve accertare se la violazione dei limiti delle emis-

sioni inquinanti dei veicoli Volkswagen, verificatesi nel territorio degli USA, interessi anche i veicoli venduti e circolanti in Italia e quale sia il numero delle vetture coinvolte e l'eventuale danno causato all'ambiente e alla salute dei cittadini, i quali ultimi devono necessariamente essere informati dalle case automobilistiche sulla reale prestazione delle vetture in termini di emissioni inquinanti. L'articolo 2 stabilisce la composizione e la durata della Commissione, mentre gli articoli successivi ne disciplinano i limiti e i poteri, nonché l'obbligo del segreto; l'articolo 6, infine, disciplina l'organizzazione interna della Commissione.

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

---

### Art. 1.

#### *(Istituzione e funzioni della Commissione)*

1. È istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle presunte violazioni della normativa sul limite delle emissioni gas inquinanti di veicoli del gruppo Volkswagen venduti e commercializzati in Italia, di seguito denominata «Commissione», con il compito di accertare se la violazione della normativa in materia di emissioni inquinanti dei veicoli del gruppo Volkswagen verificatasi nel territorio degli Stati Uniti d'America interessi anche i veicoli venduti e circolanti in Italia e quale sia il numero delle vetture coinvolte e l'eventuale danno causato all'ambiente e alla salute dei cittadini; di accertare che le informazioni fornite ai consumatori dalle case automobilistiche sulle prestazioni relative alle emissioni inquinanti dei veicoli siano attendibili e corrispondano ai requisiti richiesti per la circolazione degli stessi veicoli in Italia; di valutare l'applicazione di idonee sanzioni pecuniarie nei confronti delle case automobilistiche che forniscono ai consumatori informazioni fuorvianti sui consumi dei veicoli.

2. La Commissione riferisce al Senato annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della cor-

rispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.

*(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare esistente.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

## Art. 3.

*(Testimonianze)*

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

## Art. 4.

*(Acquisizione di atti e documenti)*

1. La Commissione, nelle materie attinenti alle finalità della presente inchiesta, può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e

416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

*(Obbligo del segreto)*

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione medesima o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

Art. 6.

*(Organizzazione interna)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato.

7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

